



Relazione illustrativa sull'Ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di "Trattamento economico accessorio - Collaboratori Esperti Linguistici, anno 2020".

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto integrativo ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione		15/12/2020
Periodo temporale di vigenza		Anno 2020
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore pro-tempore, avv. Gaetano Prudente, Direttore Generale. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: Flc Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams. <u>OO.SS. firmatarie:</u> Flc Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams. RSU: firmataria.
Soggetti destinatari		Collaboratori Esperti Linguistici assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'anno 2020.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Criteri relativi alla ripartizione del Fondo destinato al trattamento economico accessorio dei Collaboratori Esperti Linguistici.
Rispetto dell'Iter degli adempimenti procedurali e degli Atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessorio.	Il Piano Integrato 2020-2022, redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., costituisce parte integrante del Documento di Programmazione Integrata 2020-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione - seduta del 31 gennaio 2020 e adottato con D.R. n. 279 del 30.01.2020. Il Documento di Programmazione integrata 2020-2022 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.
		I contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 sono presenti nel Documento di Programmazione Integrata 2020-2022, sezione IV.
		La Relazione sulla Performance Integrata di Ateneo 2019 è stata adottata dal C.d.A. nella

		<p>seduta del 24 giugno 2020 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 30.06.2020. La delibera del C.d.A. e il Documento di validazione della Performance Integrata di Ateneo 2020 sono pubblicati nell'apposita Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Università.</p>
	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alle relazione illustrativa.</p>	<p>-E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno: SI..... NO.....</p> <p>-Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>EVENTUALI OSSERVAZIONI</p>		

Modulo II

Illustrazione dell'articolato del contratto.

<p>a) Illustrazione dell'articolato del contratto</p>	<p>Nelle Università italiane operano, come è noto, i Collaboratori ed Esperti Linguistici che, sia pure contrattualizzati, svolgono attività di sostegno all'apprendimento delle lingue straniere, affiancando - a tal fine - il personale docente. L'articolo 51 del CCNL 1994-1997 del comparto Università (tutt'oggi vigente), prevede, infatti, quanto segue:</p> <p><i>“I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di: - didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;- elaborazione e aggiornamento del materiale didattico”.</i></p> <p>Si evidenzia, ancora, che l'articolo 51, commi 3, 4 e 5 del CCNL 1994-1997 del comparto Università (tutt'oggi vigente), sul quale trova fondamento l'ipotesi di contratto collettivo integrativo sottoscritta in data 18.12/2019, prevede quanto segue:</p>
--	--

3. *“Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è costituito dal trattamento fondamentale di cui al successivo comma e dal trattamento integrativo di Ateneo... ”;*

4. *“Il trattamento fondamentale è definito in lire 22.000.000 complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue, pari a lire 44.000 orarie. L’assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria.”;*

5. *“Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all’esperienza acquisita.”.*

Si rammenta, infine, che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.604 del 12.12.2019 ha certificato il Fondo destinato al trattamento economico accessorio del personale in parola, anno 2020, per un importo pari a € 101.848,54.

Tanto premesso, si evidenzia che:

L’articolo 1 dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo definisce l’ambito soggettivo delle norme ivi contenute. Esse si applicano al personale collaboratore esperto linguistico, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, in servizio nell’anno 2020.

L’articolo 2 riporta lo stanziamento disponibile, per l’anno 2020, sul pertinente articolo di bilancio, pari a € 101.848,54.

L’articolo 3 definisce la ripartizione del suddetto ammontare in due distinte quote, pari, rispettivamente al 70% ed al 30%. L’importo del 70% è pari a € 71.293,98; l’importo del 30% è pari a € 30.554,56

L’articolo 4 (quota del 70%). Le Parti concordano che la quota del 70%, da suddividersi tra tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio, sarà corrisposta, in una logica premiale, solo a quei Collaboratori ed Esperti Linguistici che avranno raggiunto l’obiettivo assegnato con Decreto del Direttore Generale n. 461 del 2.12.2020 e conseguito entro il 31.12.2020. La quota verrà corrisposta agli aventi diritto successivamente al raggiungimento dell’obiettivo e comunque entro il 30.04.2021.

	<p>L'articolo 5 destina l'ulteriore quota del 30% dell'importo complessivo disponibile (per un valore di € 30.554,56) sulla base dell'esperienza acquisita e ripartita in un 17% (€ 17.314,25) e in un 13% (pari ad €13.240,31). La quota di cui al presente articolo sarà erogata entro il 30.04.2021. L'articolo alla lett. A) stabilisce che il 17% sarà ripartito in maniera proporzionale all'anzianità di servizio tra i CEL con una retribuzione annua superiore ad € 22.000,00, come indicato nell'apposita tabella; alla lett.B) stabilisce che il 13% sarà ripartito in maniera proporzionale all'anzianità di servizio tra i CEL con una retribuzione annua inferiore ad € 22.000,00, come indicato nell'apposita tabella.</p> <p>L'articolo 6, infine, riguarda la copertura finanziaria della spesa relativa all'applicazione del contratto di che trattasi.</p>
<p>b) Modalità di utilizzo delle risorse</p>	<p>Parte non pertinente alla specifica ipotesi di contratto sottoscritta. Vedasi, al riguardo, quanto previsto dalla circolare del Mef n. 25 del 19.7.2012, paragrafo 2, della Parte I.</p>
<p>c) Effetti abrogativi impliciti</p>	<p>Non vi sono effetti abrogativi impliciti derivanti dall'ipotesi di contratto in questione.</p>
<p>d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità</p>	<p>Si evidenzia che il contratto in oggetto contiene profili coerenti con le previsioni vigenti in materia di meritocrazia e premialità.</p> <p>L'art. 4 prevede, infatti, in una logica premiale, che la quota del 70% sia corrisposta solo a quei Collaboratori ed Esperti Linguistici che avranno raggiunto l'obiettivo assegnato con Decreto del Direttore Generale n. 461 del 2.12.2020 e conseguito entro il 31.12.2020. La quota verrà corrisposta agli aventi diritto successivamente al raggiungimento dell'obiettivo e comunque entro il 30.04.2021.</p> <p>L'art.5 prevede che la quota minore e pari al 30% sia corrisposta, invece, in base all'esperienza acquisita (anzianità di servizio) e ripartita come da tabella.</p>
<p>e) Attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche</p>	<p>Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo sottoscritta. Vedasi, al riguardo, quanto previsto dalla circolare del Mef n. 25 del 19.7.2012, paragrafo 2, della Parte I.</p>
<p>f) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo</p>	<p>Il CCI in parola si pone l'obiettivo, in particolare, di incentivare l'apporto individuale del personale interessato al raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa ed individuale.</p>

g) Eventuali altre informazioni
--	--

Bari, 17.12.2020

Il Responsabile della U.O.

Relazioni sindacali e contrattazione Integrativa

F.to Vita SASSI

Il Direttore della Direzione

Risorse Umane

F.to dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI

Il Direttore Generale

F.to Avv. Gaetano PRUDENTE